

7

Il Direttore generale riferisce che con legge 23 gennaio 1941, n. 113, gli Istituti fascisti di case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania e Palermo sono stati autorizzati a continuare i mutui con gli tassi da stabilirsi con decreto del Ministero delle Finanze, per il complessivo importo di lire cento milioni, per la costruzione di alloggi per gli operai addetti alle industrie di colpo in Sicilia.

Per applicazione della legge suddetta il Ministero delle Finanze ha provveduto, con decreto n. 143.074 del 20 marzo 1941, alla ripartizione del detto importo di L. 100 milioni fra gli enti finanziatori appresso indicati:

Istituto nazionale delle assicurazioni per L. 25 milioni;

Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale per L. 50 milioni;

Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per L. 10 milioni;

Banco di Sicilia per L. 15 milioni.

Ai sensi della citata legge 23 gennaio 1941, i mutui, da ammortizzarsi in annualità costanti, dovranno essere concessi dagli Enti finanziatori al tasso del 5% e saranno assistiti dal contributo statale in ragione del 3%. Agli tassi finan-